

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

A) **PREMESSE**

1. **Premessa.**

Le presenti Condizioni Generali di Contratto ("Condizioni Generali") unitamente alle eventuali condizioni particolari di contratto contenute nell'offerta contrattuale (denominata "Offerta" o "Condizioni Particolari"), disciplinano le modalità e i termini di erogazione e fruizione di tutti i servizi forniti da Mizar Automazioni S.r.l. (di seguito denominata "Fornitore").

L'accettazione delle presenti Condizioni Generali, pubblicate sulla pagina web del Fornitore, è requisito necessario e indispensabile per l'erogazione e fruizione dei servizi offerti dal Fornitore. Con l'accettazione espressa delle presenti Condizioni Generali, il Cliente dichiara di aver preso visione, di aver ben compreso ed accettato tutte le clausole contrattuali ivi presenti e si impegna, sin d'ora, a prendere visione ed accettare tutte le eventuali modifiche, integrazioni e/o aggiornamenti alle presenti, che verranno in futuro adottate e contestualmente pubblicate dal Fornitore.

Ove non derogate dalle Condizioni Particolari, le presenti Condizioni Generali prevalgono su qualsiasi altra clausola o regolamentazione difforme non espressamente accettata per iscritto dal Fornitore.

Le presenti Condizioni Generali vincolano il Fornitore unicamente nei confronti del Cliente indicato nell'Offerta (di seguito anche il "Committente"). Il Cliente che abbia accettato l'Offerta sarà pertanto il solo soggetto legittimato a far valere nei confronti del Fornitore i diritti derivanti dalle presenti Condizioni Generali e dal Contratto dalle stesse regolato. Qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi graverà in via esclusiva sul Cliente.

2. **I servizi offerti.**

L'attività svolta dal Fornitore potrà consistere in tutte o solo alcune delle seguenti: Progettazione; Installazione; Fornitura; Assistenza Continuativa-Periodica; Assistenza Singola-Straordinaria.

Le presenti Condizioni Generali sono suddivise in una Parte Generale applicabile a qualunque prestazione svolta dal Fornitore e in cinque sezioni corrispondenti a tali Servizi. In queste ultime, e in mancanza di altra specificazione, il riferimento al "Servizio" si intenderà effettuato a quel servizio di volta in volta considerato.

L'applicabilità della Sezione Fornitura è condizionata al fatto che l'Offerta abbia ad oggetto esclusivo la Fornitura oppure che la Fornitura rappresenti la componente più rilevante dell'Offerta.

B) **PARTE GENERALE**

3. **Il corrispettivo.**

Il Corrispettivo dei Servizi sarà regolato esclusivamente dalle Condizioni Particolari previste nell'Offerta.

Ogni spesa, onere o prestazione, anche accessori, necessari o consequenziali rispetto a quelli previsti nell'Offerta, si intenderanno espressamente esclusi e pertanto non compresi nell'oggetto del Contratto. Nel caso in cui insorgesse la necessità di svolgere attività ulteriori e non comprese nell'oggetto del Contratto ovvero di sostenere spese od oneri non compresi, l'unico obbligo del Fornitore sarà quello di segnalare tale necessità al Cliente e comunicargli, se del caso, che la mancata autorizzazione a sostenere tali spese od oneri o ad effettuare tali attività comporterà per il Fornitore l'impossibilità di proseguire e concludere la realizzazione del Servizio pattuito. Ogni altro aspetto sarà oggetto di specifica regolamentazione tra le Parti.

L'eventuale cessazione, cancellazione, soppressione, per qualsiasi causa o ragione, di uno o più Servizi offerti dal Fornitore al Cliente non comporterà automaticamente un frazionamento aritmetico del Corrispettivo pattuito, ma potrà essere oggetto di un'eventuale trattativa tra le Parti.

4. **Il pagamento e la fatturazione.**

Il pagamento del Corrispettivo sarà effettuato inderogabilmente nei tempi e nelle forme stabilite nell'Offerta presso il domicilio del Fornitore. Resta fermo che ogni rischio inerente l'esecuzione del pagamento graverà sul Cliente sino a che le somme siano materialmente e giuridicamente pervenute nella piena disponibilità del Fornitore.

Ogni spesa od onere comunque connesso con le modalità di pagamento convenute graverà interamente sul Cliente senza possibilità di rivalsa, neppure parziale, sul Fornitore.

Il Cliente rinuncia ora per allora a sollevare qualsivoglia eccezione rivolta a ritardare o sospendere i pagamenti alle scadenze previste.

In caso di ritardo nel pagamento saranno dovuti, automaticamente e senza necessità di espressa messa in mora, gli interessi come da D.Lgs. 231/02 ss.mm.ii. maggiorati del 3% (treper cento) ovvero, in caso di inapplicabilità del citato D.Lgs., gli interessi legali maggiorati del 5% (cinqueper cento).

Le fatture non contestate entro 8 (otto) giorni lavorativi dalla loro ricezione a mezzo pec, raccomandata a.r. o sistema SDI, si intenderanno registrate e dunque accettate con espressa rinuncia ad ulteriori contestazioni. Le eventuali contestazioni dovranno pervenire inderogabilmente a mezzo raccomandata a.r. o pec.

5. **Preventivi e ordini.**

Il Cliente potrà richiedere la formulazione di preventivi normalmente senza costi od oneri. Tuttavia, in caso di comportamento fraudolento del Cliente e/o a discrezione del Fornitore, il Fornitore potrà richiedere uno specifico compenso per la redazione del preventivo purché prima del suo invio al Cliente.

Gli Ordini saranno accettati purché pervengano esclusivamente in forma scritta, anche a mezzo fax o tramite e-mail. In difetto, si intenderanno come mai formulati e non saranno in alcun caso vincolanti per il Fornitore.

Dopo la sottoscrizione dell'Ordine e/o la conferma dello stesso e/o la conclusione del Contratto, il Cliente potrà chiedere l'annullamento, totale o parziale dell'Ordine dietro il pagamento di una penale determinata nel 30% del costo complessivo dell'Ordine o della parte di Ordine annullata, anche se l'Ordine e/o la parte annullata non siano ancora stati eseguiti. È comunque fatto salvo il maggior danno.

6. **Termini.**

Tutti i termini previsti nelle Condizioni Particolari si intendono inderogabili.

Il mancato rispetto dei termini di pagamento e degli altri termini posti a favore del Fornitore dalle presenti Condizioni Generali o dalle Condizioni Particolari comporteranno, di diritto e senza necessità di specifica comunicazione in proposito, una corrispondente dilazione dei termini posti in favore del Cliente.

La data di consegna si intende obbligatoria per il Fornitore solo se confermata da quest'ultimo per iscritto.

Qualora il Fornitore preveda di non essere in grado di consegnare i beni oggetto del Contratto alla data pattuita per la consegna, egli dovrà avvisarne tempestivamente il Cliente, indicando, ove possibile, la data di consegna prevista. È inteso che, nel solo caso in cui il ritardo esclusivamente imputabile al Fornitore superi le 8 settimane, il Cliente potrà risolvere il contratto relativamente ai beni di cui la consegna è ritardata con un preavviso di 20 giorni, da comunicarsi per iscritto al Fornitore.

Non si considera imputabile al Fornitore l'eventuale ritardo dovuto a ritardi del proprio fornitore nella consegna dei beni oppure nel caso in cui i predetti beni ricevuti dal proprio fornitore risultino guasti e/o viziati e/o difettati. In ogni caso non si considera imputabile al Fornitore l'eventuale ritardo dovuto a cause di forza maggiore ovvero ad atti od omissioni del Cliente ritenuti necessari per l'esecuzione del Servizio pattuito.

7. **Risoluzione del Contratto.**

Di fronte all'inadempimento di una parte alle obbligazioni previste dal Contratto l'altro contraente potrà intimare per iscritto, mediante comunicazione specifica e circostanziata, all'inadempiente di porvi rimedio entro un termine perentorio di volta in volta individuato secondo buona fede e comunque non superiore a 30 giorni. Qualora la parte intimata, entro tale termine, non abbia provveduto a porre rimedio all'inadempimento contestatogli, la parte intimante potrà comunicare per iscritto la sua volontà di ritenere risolto il contratto o una parte autonoma di esso ex art. 1456 c.c.; e ciò a condizione che la violazione riguardi gli obblighi contrattuali inerenti la qualità e la quantità dei servizi da erogare, il pagamento dei corrispettivi, il segreto aziendale e la riservatezza dei dati, la tutela della proprietà intellettuale, le garanzie prestate dal Fornitore. Il diritto di avvalersi della risoluzione ex art. 1456 c.c., in simili circostanze, resta esercitabile in qualunque momento se la parte inadempiente non pone rimedio all'inadempimento.

Le Parti convengono espressamente che qualora l'inadempimento del Fornitore abbia riguardo ad una parte non essenziale del Contratto, e l'altra Parte abbia comunque interesse a ricevere le prestazioni non inficiate dall'inadempimento, la risoluzione potrà essere invocata ed opererà di diritto solo con riferimento a tale parte del rapporto (e il contratto resterà efficace come regolamento negoziale degli altri Servizi erogati).

8. Garanzia.

Anche in deroga a quanto stabilito dalla normativa di riferimento e ad espressa rinuncia degli eventuali maggiori termini di contestazione e/o azione ivi previsti, le parti convengono espressamente che la contestazione dei vizi e/o difetti relativi ai "Servizi" forniti dovrà avvenire entro e non oltre 8 giorni dalla relativa scoperta, e ciò a pena di decadenza a carico del Cliente. L'azione a garanzia si prescrive in ogni caso entro il termine di 6 mesi per i macchinari o per i componenti di macchinari divenuti oggetto del "Servizio" impiegati per più di 8 ore giornaliere e di 12 mesi per i macchinari o per i componenti di macchinari divenuti oggetto del "Servizio" quotidianamente impiegati per un turno lavorativo di 8 ore oppure mai utilizzati. Rimane salva la diversa ed espressa pattuizione, in deroga totale o parziale delle presenti Condizioni Generali, che potrà essere indicata nelle "Condizioni Particolari".

La garanzia avrà decorrenza dalla consegna o dal collaudo oppure ancora dall'accettazione delle opere eseguite dal Fornitore.

La garanzia rimane esclusa se al momento dell'esecuzione della prestazione o al termine della medesima avente ad oggetto uno dei "Servizi" forniti dal Fornitore, il Cliente conosceva i vizi della cosa o se comunque i vizi erano facilmente riconoscibili.

Durante il periodo di garanzia il Fornitore si obbliga in via gratuita a eliminare i vizi e/o le difformità nonché a riparare e/o a sostituire i componenti forniti che, per carenza di qualità del materiale o per difetto di lavorazione o per errato montaggio (se eseguito dal Fornitore), si dimostrassero difettosi, sempre che ciò non dipenda da naturale logoramento, da guasti e/o malfunzionamenti causati da imperizia o negligenza del Cliente, da sovraccarichi di lavoro del macchinario, da interventi non autorizzati dal Fornitore, da manomissioni eseguite o fatte eseguire dal Cliente, da casi fortuiti o di forza maggiore.

Tutte le attività da eseguirsi in garanzia saranno svolte presso i locali del Fornitore.

Qualora per necessità costruttive e/o di trasporto si debba provvedere alla spedizione dei macchinari o delle apparecchiature smontate in pezzi, il Fornitore non assume alcuna garanzia se lo smontaggio e il conseguente rimontaggio non viene eseguito da quest'ultimo.

L'obbligazione di garanzia non comprende le spese di trasferta né i costi orari di viaggio per il trasferimento dei tecnici dai locali del Fornitore, calcolati secondo le tariffe vigenti del Fornitore.

Per le attività da eseguirsi necessariamente presso i locali del Cliente, quest'ultimo dovrà consentire per tutto il tempo necessario l'accesso ai locali e al macchinario/impianto oggetto di intervento nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, garantendo al contempo la presenza di personale incaricato e fornendo materiali e mezzi non di competenza del Fornitore ma ritenuti da quest'ultimo necessari per l'intervento secondo la regola dell'arte.

In ogni caso nulla sarà dovuto al Cliente per il tempo durante il quale il macchinario e/o l'impianto sarà rimasto fermo, né egli potrà pretendere risarcimenti o indennizzi a titolo di danno emergente o lucro cessante, anche indiretti.

Le parti sostituite restano di proprietà del Fornitore, il quale avrà diritto di richiederne la consegna al Cliente.

9. Obblighi in materia di salute e sicurezza.

In tutti i casi in cui si renda necessario effettuare lavorazioni presso locali nella disponibilità del Cliente, quest'ultimo è tenuto a predisporre e indicare al Fornitore un ambiente di lavoro conforme alla vigente normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

10. Cessione Del Contratto.

Il Contratto, i diritti ed obblighi da esso derivanti non potranno essere oggetto di cessione in tutto o in parte a terzi senza il preventivo consenso dell'altra parte, fatta eccezione per la cessione del credito.

11. Proprietà intellettuale e obbligo di riservatezza.

Il Fornitore conserva ed è titolare in via esclusiva della proprietà di tutti i documenti tecnici, progetti, disegni, piani, know-how, brevetti, modelli di utilità nonché di ogni ulteriore diritto individuato dalla normativa vigente necessario per l'esecuzione del "Servizio". I diritti di proprietà intellettuale, la tecnologia e la metodologia connessi e/o derivanti dal "Servizio" prestato nell'esecuzione del contratto sono di proprietà del Fornitore. È vietata la riproduzione, la diffusione, la distribuzione, l'alienazione o l'utilizzo anche parziale dei medesimi.

Il Cliente, i suoi dipendenti, agenti, collaboratori, soci, amministratori, appaltatori e subappaltatori manterranno riservati tutti i dati, i documenti e le informazioni di natura tecnica, economica, gestionale, legale e/o comunque inerenti e/o connessi, in maniera diretta o indiretta, l'attività svolta dalle Parti.

L'eventuale violazione di anche uno solo degli obblighi posti a capo del Cliente comporterà l'immediata risoluzione del contratto nonché il diritto del Fornitore a richiedere al Cliente una somma a titolo di penale da inadempimento contrattuale pari al 100% del prezzo pattuito per il "Servizio", oltre al maggior danno.

12. Privacy e trattamento dei dati personali.

Con la sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali il Cliente dichiara di essere stato informato e di aver prestato il consenso in relazione al fatto che i dati personali dallo stesso forniti e/o acquisiti dal Fornitore, saranno trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs 196/2003.

I dati forniti dal Cliente saranno utilizzati dal Fornitore al fine di fornire tutti i beni e i servizi richiesti e ad adempiere a tutti gli obblighi contrattuali, ivi compresi gli adempimenti amministrativo-contabili e le comunicazioni inerenti al "Servizio" pattuito.

L'eventuale futuro rifiuto opposto dal Cliente di fornire i predetti dati comporterà l'impossibilità per il Fornitore di svolgere le attività richieste per l'esecuzione del "Servizio".

Il trattamento dei dati sarà effettuato tramite documenti e archivi cartacei e attraverso strumenti elettronici e/o telematici nel rispetto delle disposizioni di legge atte a garantire la riservatezza e la sicurezza, nonché l'esattezza, l'aggiornamento e la pertinenza dei dati stessi rispetto a tutte le finalità suindicate e al fine di evitare accessi e conseguenti trattamenti da parte di soggetti non previamente autorizzati.

I dati personali del Cliente saranno conservati dal Fornitore per adempiere agli obblighi di legge per un periodo di 10 anni, decorso il quale si provvederà alla loro cancellazione.

In ogni caso, fatti salvi diversi obblighi di legge, il Cliente potrà in qualunque momento chiedere per iscritto al Fornitore la modifica, la cancellazione, la portabilità ovvero opporsi al trattamento dei suoi dati ed esercitare i diritti previsti dagli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679. A tal fine il Cliente dichiara di aver ricevuto il separato modulo a disciplina e protezione dei dati personali che potrà utilizzare per l'esercizio dei predetti diritti previsti dal GDPR.

13. Foro competente e legge applicabile.

Per ogni e qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Brescia, salvo il caso in cui il Cliente abbia agito e concluso il contratto in qualità di Consumatore per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale svolta; in tal caso sarà esclusivamente competente il Foro del consumatore a mente della legge vigente.

Ogni Contratto a cui siano applicabili le presenti Condizioni Generali si intende regolato dal diritto italiano.

14. Domiciliazione delle Parti e Comunicazioni.

Le Parti risulteranno domiciliate presso le rispettive sedi sociali ovvero, in caso di Cliente-consumatore, presso la residenza comunicata alla sottoscrizione del Contratto. Ogni onere di comunicazione dell'eventuale variazione della residenza grava sul Cliente.

Per le comunicazioni di servizio inerenti all'Esecuzione del Contratto varranno le domiciliazioni notificate senza vincolo di particolari formalità dai Responsabili di Contratto eventualmente nominati.

Per le altre comunicazioni inerenti al Contratto verranno effettuate a mezzo tracciabile, ad onere della Parte che le effettua.

15. Omnicomprensività del Contratto, delle sue Premesse e dei suoi Allegati.

Nessuna modifica o postilla al Contratto avrà efficacia tra le Parti a meno che non sia specificamente approvata per iscritto dalle medesime.

Le Parti si danno reciprocamente atto che le eventuali Premesse e gli eventuali Allegati alle Condizioni Generali o Particolari devono intendersi come parte integrante delle stesse e, quindi, di qualsiasi Contratto stipulato dal Fornitore.

16. Interpretazione del Contratto.

L'eventuale invalidità o inefficacia di una o più clausole contrattuali non inciderà in nessun caso la validità o l'inefficacia delle altre clausole contrattuali.

In caso di conflitto fra le norme contenute nelle presenti Condizioni Generali e quelle diverse eventualmente convenute per iscritto fra le Parti nell'Offerta contrattuale, queste ultime prevalgono ex art. 1342 c.c..

PARTE SPECIALE

C) PROGETTAZIONE

17. Obblighi preliminari del Cliente.

Il Cliente è pieno e unico responsabile dell'analisi tecnica presupposta all'Ordine e non potrà dolersi con il Fornitore circa l'inadeguatezza del Servizio commissionato al Fornitore rispetto alle proprie esigenze; si fa specificamente salva la diversa previsione che possa essere convenuta nelle Condizioni Particolari.

Il Cliente dovrà obbligatoriamente fornire all'atto dell'Ordine ogni necessaria informazione per la migliore resa del Servizio.

In particolare, il Cliente dovrà fornire obbligatoriamente le seguenti informazioni:

- tipologia dell'oggetto/bene di cui si richiede la progettazione;
- identificazione univoca del progetto con eventuale precisazione della matricola;
- dati tecnici del luogo di destinazione (dati di linea: tensione, frequenza, etc.);
- dati ambientali del luogo di destinazione con precisazione delle caratteristiche dell'ambiente in cui verrà installato il bene oggetto della progettazione (officina, ambiente pubblico, ambiente ATEX con atmosfera esplosiva, etc.);
- stato di destinazione ed eventuale normativa, anche in materia di sicurezza, da applicare;
- tipologia del prodotto da lavorare con tutte le possibili varianti;
- ciclogramma relativo al bene oggetto della progettazione (fasi di lavoro, tempo ciclo, ottimizzazioni, etc.);
- caratteristiche del sistema informatica di interconnessione;
- procedura di verifica conformità e di collaudo del progetto per accettazione.

In alternativa alle informazioni che dovranno essere rese, il Cliente, su espressa richiesta e soltanto in caso di effettiva possibilità di realizzazione, potrà richiedere al Fornitore una scheda tecnica da compilare e completare in ogni sua parte su responsabilità del Cliente stesso.

Se richiesto, il Cliente dovrà indicare uno specifico Responsabile di progetto cui il Fornitore farà completo ed esclusivo riferimento. In caso venga indicato il Responsabile di progetto, egli dovrà intendersi munito di ogni e più ampio potere decisionale in ordine agli aspetti tecnici del Servizio, col che il Fornitore si considererà integralmente liberato qualora si attenga alle indicazioni ricevute dal Responsabile di progetto.

18. Obblighi del Cliente in corso di lavorazione.

Il Cliente, anche dopo la conclusione del Contratto e l'avvio del Servizio, è tenuto a fornire al Fornitore ogni indicazione, documentazione, chiarimento, specifica tecnica, *et similia*, che il Fornitore o suoi dipendenti, collaboratori o delegati gli domandino. Qualora tali indicazioni, documentazione, chiarimenti, specifiche tecniche, *et similia*, non vengano fornite nel termine richiesto secondo buona fede dal Fornitore, quest'ultimo avrà diritto a sospendere l'esecuzione del Servizio per un tempo perlomeno corrispondente al ritardo nel riscontro, senza che da tale sospensione possa derivare alcun pregiudizio in capo al Fornitore.

19. Proprietà industriale e intellettuale.

Tutti i diritti di proprietà intellettuale derivanti dal Progetto nonché i relativi diritti d'accesso sono e rimarranno di proprietà del Fornitore come previsto dall'art. 11.

Il Cliente si impegna a non divulgare le informazioni tecniche ricevute dal Fornitore o comunque tutte le diverse e ulteriori informazioni tecniche relative al progetto commissionato, a meno che non sia stato a ciò espressamente autorizzato con consenso scritto dal Fornitore medesimo ovvero il cliente non abbia esercito l'opzione di acquisto del Progetto.

Le Parti pattuiscono sin da ora che il Cliente potrà esercitare un'opzione di acquisto della proprietà intellettuale del Progetto per un prezzo che viene sin da ora determinato nella misura pari al 50% del prezzo pattuito per il Servizio di Progettazione.

D) INSTALLAZIONE

20. Collaudo.

In assenza di specifiche Condizioni Particolari, il Collaudo è eseguito dal Fornitore presso i propri locali. Il Cliente ha facoltà di assistere al Collaudo senza poter sollevare eccezioni di sorta.

In caso di beni/servizi soggetti a collaudo/verifica di regolare esecuzione, il Cliente procederà alla verifica delle condizioni di funzionamento/corretta esecuzione degli stessi (in caso di beni, a seguito del montaggio/installazione) entro un congruo termine dalla presa in carico, alla presenza di persona incaricata dal Fornitore.

In caso di esito negativo del Collaudo, le Parti converranno un nuovo termine per le operazioni di collaudo/verifica di regolare esecuzione.

Il Cliente potrà rifiutare le forniture difettose, non conformi o non rispondenti alle prescrizioni contrattuali e tecniche, alle regole dell'arte o agli eventuali campioni presentati in sede di invio dell'Offerta. In questi casi, il Fornitore avrà l'obbligo di provvedere, a proprie spese, all'eliminazione dei difetti e avrà l'obbligo di uniformarsi ai requisiti richiesti, nei tempi fissati dal Cliente; in tal caso, seguirà nuova verifica della fornitura.

I beni rifiutati a seguito di collaudo negativo – o a seguito di denuncia da parte del Cliente per vizi, mancanza di qualità, cattivo funzionamento – potranno essere ritirati dal Fornitore per un periodo massimo di 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della denuncia o dalla comunicazione di rifiuto.

In tal caso, il Fornitore sarà unicamente tenuto a ritirare i beni e a restituire il Corrispettivo senza interessi e senza altri oneri e il Cliente non potrà richiedere alcun risarcimento né lamentare danni, salvo che provi il dolo o la colpa grave del Fornitore.

Con l'emissione del verbale di collaudo/regolare esecuzione positivo, l'installazione si considererà completamente ed esattamente avvenuta e la fornitura dei beni/servizi si considererà accettata. Il trasferimento di proprietà degli eventuali Beni avrà luogo, di norma, a far data dal verbale di collaudo/regolare esecuzione.

E) FORNITURA

21. Consegna.

Il luogo e il tempo della consegna sono determinati nelle Condizioni Particolari.

La Consegna si considererà perfezionata, ad ogni effetto di legge e di Contratto, unicamente con le modalità previste dalle Condizioni Particolari.

In caso di difformità, sarà a carico del Cliente ogni costo ulteriore, a titolo meramente esemplificativo le spese di magazzino, manutenzione, custodia ed eventuale assicurazione.

In ogni caso, il Fornitore non risponde di qualsiasi evento dannoso derivante dall'inesatta consegna a lui non imputabile.

22. Sostituzione del materiale.

Il Cliente accetta che il Fornitore sostituisca al materiale preventivato e indicato nell'Ordine un materiale diverso purché di qualità assimilabile a quella preventivata e in ogni caso pienamente e integralmente idoneo all'uso pattuito.

In caso di ritardo nella Fornitura non imputabile al Fornitore né al Cliente, il Fornitore avrà la facoltà di sostituire, anche temporaneamente e provvisoriamente, a proprio costo e a proprio rischio, in tutto o in parte in Beni oggetto di Fornitura con altri parimenti idonei all'uso. Qualora il Fornitore eserciti la facoltà prevista dal presente comma, il Cliente rinuncia ora per allora a far valere ogni e qualsivoglia pretesa per danni di qualsivoglia genere o natura.

23. Collaudo.

Le Parti pattuiscono l'applicazione di quanto previsto all'art. 20 che qui deve intendersi integralmente richiamato.

F) ASSISTENZA CONTINUATIVA-PERIODICA

24. Durata del Servizio.

In caso di Assistenza continuativa o periodica, la Durata del Servizio sarà determinata nell'Offerta.

Il Fornitore si impegna a segnalare di volta in volta al Cliente se le prestazioni richieste da quest'ultimo siano escluse dall'Assistenza e, in tal caso, a fornire separata offerta contrattuale.

Nell'eventualità che nessuna delle Parti abbia comunicato disdetta all'altra Parte, con lettera raccomandata a/r, almeno 6 mesi prima dalla scadenza naturale o prorogata, il Contratto si intenderà rinnovato automaticamente per un identico periodo.

Con eccezione del primo periodo contrattuale, il Cliente ha la facoltà di far cessare gli effetti del contratto, in qualunque momento successivo al rinnovo stesso. In tal caso il Cliente dovrà comunicare, con lettera raccomandata a/r o mezzo equipollente, la propria intenzione di recedere dal contratto con un preavviso di almeno 3 mesi e dovrà corrispondere, anche a titolo di mancato guadagno per il Fornitore, un importo onnicomprensivo a titolo di penale determinato forfettariamente nel 30% del Corrispettivo pattuito per il Servizio in ragione di anno.

Qualora necessario sotto il profilo tecnico, il Fornitore concorderà con il Cliente modalità, tempi e costi della fase di cessazione del Servizio, mettendogli a disposizione, ove richiesto, le competenze professionali che favoriscano la regolarità della transizione, fornendo il dovuto supporto e la necessaria disponibilità degli ambienti e dei software. Qualora necessario, sarà formulato un progetto di cessazione del Servizio mediante contratto separato.

G) ASSISTENZA SU RICHIESTA

25. Oggetto del Servizio.

L'Assistenza su richiesta comprende ogni attività di riparazione, ripristino o manutenzione non in garanzia dei macchinari o degli impianti, realizzati dal Fornitore oppure da terzi, che risulta esclusa dal o in assenza del contratto di assistenza continuativa o periodica.

La richiesta di Assistenza dovrà essere inviata via mail al fornitore e sarà oggetto di accettazione per iscritto da parte del Fornitore mediante emissione dell'Offerta recante, tra le altre, le modalità e tempistiche di intervento, che, a sua volta, dovrà essere accettata per iscritto dal Cliente.

Ricevuta la richiesta di Assistenza, il Fornitore potrà, a suo insindacabile giudizio, effettuare un test di diagnostica prodromico alla corretta individuazione della problematica segnalata dal Cliente.

Il test di diagnostica deve ritenersi un'attività a titolo oneroso, il cui prezzo sarà determinato secondo le tariffe del Fornitore in corso di validità.

L'attività di Assistenza verrà eseguita presso i locali del Fornitore oppure, laddove necessario e previo accordo, presso i locali del Cliente o da remoto.

I costi di intervento, comprensivi delle spese di trasferta nonché dei costi orari di viaggio per il trasferimento dei tecnici, saranno quantificati dal Fornitore in frazioni di un quarto d'ora (15 minuti) secondo le tariffe in corso di validità.

All'esito dell'attività di Assistenza i tecnici incaricati dal Fornitore redigeranno un "rapporto di intervento" contenente le opere eseguite che dovrà essere sottoscritto dal Cliente o da suo delegato. In caso di mancata contestazione che dovrà essere denunciata nel predetto "rapporto di intervento", l'attività eseguita dal Fornitore dovrà intendersi accettata.

In caso di assenza di personale all'uopo autorizzato dal Cliente, il Fornitore provvederà alla trasmissione a mezzo e-mail del "rapporto di intervento". Il Cliente potrà sollevare per iscritto contestazioni sull'attività svolta dal Fornitore entro le successive 48 ore, trascorse le quali l'intervento dovrà intendersi accettato.

La sottoscrizione del "rapporto di intervento" da parte del Cliente o, in alternativa, la sua trasmissione via e-mail da parte del Fornitore al Cliente dovrà avvenire anche nel caso in cui non sia stato possibile procedere alla riparazione dei macchinari o degli impianti, fermo restando che il Cliente sarà tenuto a corrispondere le somme dovute per l'Assistenza calcolate dal Fornitore in frazioni di un quarto d'ora (15 minuti) secondo le tariffe in corso di validità e comprensive delle spese di trasferta nonché dei costi orari di viaggio per il trasferimento dei tecnici.

Qualora, durante l'intervento dovessero emergere ulteriori malfunzionamenti, guasti o problematiche, il Fornitore invierà al Cliente un'ulteriore e specifica Offerta. Se accettata, il Fornitore darà avvio all'intervento. In difetto, qualora la mancata soluzione di tale problematica fosse ostativa alla prosecuzione delle diverse e ulteriori opere di Assistenza prima di allora assunte dal Fornitore, quest'ultimo sarà legittimato a sospendere l'attività.

26. Garanzia.

Il Fornitore non fornisce alcuna garanzia relativa all'attività oggetto di Assistenza, salvo che sia diversamente previsto nell'Offerta. La garanzia potrà operare solo ed esclusivamente sui componenti e/o elementi divenuti oggetto di intervento da parte del Fornitore.

Una volta accettato l'intervento, la garanzia, riferita ai componenti e/o elementi oppure laddove specificamente estesa ad altre prestazioni, avrà ad oggetto i soli vizi e/o difformità non rilevabili al termine dell'attività di Assistenza che dovranno in ogni caso essere denunciati dal Cliente entro e non oltre 8 giorni dalla scoperta.

Con specifico riguardo alla garanzia le Parti pattuiscono l'applicazione di quanto previsto all'art. 8 che qui deve intendersi integralmente richiamato.

Luogo e data: Cazzago San Martino, lì 07/01/2022

firma del Fornitore



Timbro e firma del Cliente

AI sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 1341 e 1342 codice civile, il Cliente dichiara di aver letto, compreso ed esaminato attentamente il contenuto e gli effetti giuridici delle seguenti clausole delle Condizioni Generali di Contratto predisposte dal Fornitore accettandole espressamente: Art. 4) Il pagamento e la fatturazione; Art. 5) Preventivi e ordini; Art. 6) Termini; Art. 8) Garanzia; Art. 11) Proprietà intellettuale e obbligo di riservatezza; Art. 13) Foro competente e legge applicabile; Art. 17) Obblighi preliminari del Cliente; Art. 18) Obblighi del Cliente in corso di lavorazione; Art. 19) Proprietà industriale e intellettuale; Art. 20) Collaudo; Art. 21) Consegna; Art. 22) Sostituzione del materiale; Art. 23) Collaudo; Art. 24) Durata del Servizio; Art. 25) Oggetto del Servizio; Art. 26) Garanzia.

Luogo e data: Cazzago San Martino, lì 07/01/2022

firma del Fornitore



Timbro e firma del Cliente

Il Cliente, presa visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'art. 10, presta il consenso al trattamento dei propri dati personali, ivi compreso il trasferimento e la comunicazione, per la finalità di dare corretta esecuzione al Contratto e agli obblighi di legge ad esso connessi.

Luogo e data: Cazzago San Martino, lì 07/01/2022

firma del Fornitore



Timbro e firma del Cliente